

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BERTINORO

**REDAZIONE DEL P.A.E. COMUNALE IN ADEGUAMENTO
AL P.I.A.E. DELLA PROVINCIA DI FORLI' – CESENA
Approvato con delibera del Consiglio Provinciale
N° 12509/22 del 19.02.2004**

**ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N° 77 DEL 29 luglio 2008
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° DEL**

**ALL. A1
RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE**

Comune di Bertinoro
Provincia di Forli-Cesena

PREMESSA

La presente relazione di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al Piano per le Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Bertinoro in adeguamento al PIAE provinciale, adottato ai sensi dell'art.33 della LR 20/2000 con DCC n°77 del 29/07/2008, costituisce sintesi del percorso di approvazione del P.A.E. e propone:

- 1) la verifica dei pareri richiesti dalla normativa vigente rilasciati dalla AUSL di Forlì e da ARPA di Forlì-Cesena e dalla Provincia di Forlì-Cesena, nonché la proposta di controdeduzione ai pareri espressi da tali Enti;
- 2) il percorso di formulazione delle controdeduzioni alle Osservazioni dei privati operato dall'Amministrazione Comunale e la proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute dai privati.

1. LA VERIFICA DEI PARERI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE RILASCIATI DA AUSL DI FORLÌ, DA ARPA DI FORLÌ-CESENA, DALLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA E LA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

A) PARERE PROVINCIA FORLÌ-CESENA

Il P.A.E., unitamente agli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è stato trasmesso alla Commissione Infraregionale Attività Estrattive – Provincia di Forlì-Cesena in data 20 agosto 2008 prot. com. 12655 del 19 agosto 2008, in ordine all'espressione del parere ai sensi di legge. In tale occasione è stato anche richiesto il parere ambientale in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 4/2008.

In data 10 ottobre 2008 prot. 15680 sono state richieste integrazioni al Rapporto preliminare ambientale da parte della Provincia di Forlì-Cesena.

In seguito alle richieste di integrazioni formulate dalla Provincia, in data 18 dicembre 2008 prot. 20091 sono stati inviati alla Provincia di Forlì-Cesena gli elaborati integrativi al Rapporto preliminare ambientale per l'espressione del parere di competenza, come di seguito elencati:

1. Verifica di assoggettabilità – Rapporto preliminare (relazione aggiornata)
2. Studio revisionale di impatto delle emissioni inquinanti e dell'impatto acustico
3. Relazione geologica e geotecnica;
4. Tav.1 Planimetria zona trattamento rifiuti
5. Tav. 2 Sezione zona trattamento rifiuti
6. Relazione illustrativa di Progetto per l'installazione di un impianto mobile di lavorazione dei prodotti di costruzione
7. Progetto di fasce vegetali per la mitigazione degli impatti - Relazione tecnica e computo delle opere
8. Progetto di fasce vegetali per la mitigazione degli impatti - Tavola di progetto e schemi grafici di impianto.

In data 9 gennaio prot. 270 sono stati trasmessi alla Provincia di Forlì-Cesena i pareri dell'AUSL e la dichiarazione del Sindaco di trasmissione dell'avviso di adozione alle Autorità militari.

In seguito a richiesta da parte della Provincia di Forlì-Cesena in data 3 febbraio 2009 prot. 1829 è stata individuata come autorità competente in materia ambientale anche l'Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli a cui è stato contestualmente inviato il Rapporto preliminare ambientale nonché tutti gli elaborati allegati ai sensi del Dlgs 4/2008 in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS.

In seguito alla Commissione Infraregionale per le attività estrattive riunitasi il 9 febbraio 2009 e alla Conferenza di Servizi Istruttoria per l'espressione dei pareri necessari alla verifica di assoggettabilità a VAS, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 19261/92 del 24 febbraio 2009 sono state espresse le osservazioni al PAE di Bertinoro ai sensi dell'art. 7 della LR 17/91 e la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 4/2008.

Nella Delibera di G.P. n.19261/92 del 24/02/09 si è disposto di formulare ai sensi dell'art.7 della L.R. 17/91 le seguenti osservazioni:

- *“Si aggiornino i quantitativi assegnati al Polo 1 applicando quanto disposto dall'art.23 comma 2 delle N.T.A. del P.I.A.E. Tale articolato prevede che, nel caso di zonizzazioni con attività in corso, dai quantitativi assegnati dal P.I.A.E. vengano detratti i volumi di materiali estratti dalla data di adozione del P.I.A.E al momento dell'adeguamento del Piano comunale.*
- *Si integri l'art.29 delle NTA del PAE sulla base di quanto previsto all'art.21 comma 2 delle N.T.A. del P.I.A.E.*
- *Si aggiornino le NTA con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;*
- *Sia riperimetrato l'Ambito 2 in quanto lo stesso non può sovrapporsi al demanio fluviale;*
- *Poiché gli ambiti estrattivi proposti non sono stati suddivisi in UMI, si intende che gli stessi siano costituiti da un'unica unità funzionale,*

pertanto l'autorizzazione convenzionata comunale dovrà riguardare l'intero ambito;

- *La Relazione geologica mineraria sia predisposta e firmata da Geologo;*
- *Relativamente alla verifica della compatibilità del PAE di Bertinoro con la legislazione nazionale e regionale (con riferimento particolare alla L.R. 7/2004 e alla direttiva regionale approvata con D.G.R. n.1191 del 24/07/2007) relativa alla valutazione di incidenza delle aree SIC/ZPS, tenuto conto della vicinanza del Polo 1 "La Penitenziaria", al SIC IT4080006 "Meandri del Fiume Ronco", viste le peculiarità del SIC sopraccitato, legate principalmente ad habitat e specie di ambiente acquatico, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni:*
 - *al fine di evitare trasporto solido nell'alveo fluviale interessato dalla presenza di specie di pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CE, occorre realizzare fossi di scolo per convogliare le acque, in appropriate strutture per la loro decantazione prima della immissione nel corpo idrico;*
 - *per non produrre inquinamento delle acque superficiali durante le operazioni di scavo occorre adottare le precauzioni necessarie prevenendo anche i versamenti accidentali di sostanze inquinanti (macchinari di scavo e automezzi) e sottoponendo le acque reflue dei cantieri a processi di chiarificazione e di depurazione come disoleatura e decantazione;*
 - *prevedere periodi specifici in cui concentrare le attività della cava, lontano dai periodi di nidificazione/riproduzione e passaggio delle specie ornitiche;*
 - *sia posta particolare attenzione alle modalità e tempistiche di rimboschimento previsto per la fascia perifluviale e per la fascia perimetrale dell'impianto di prima lavorazione, garantendo l'impiego esclusivo di specie arboree ed arbustive autoctone cercando di favorire il reimpianto di specie a rapido accrescimento".*

Costituiscono inoltre osservazioni le valutazioni contenute nel parere del Servizio Pianificazione Territoriale, che si riportano in sintesi:

- *"appare necessario che il PAE preveda e dettagli specificamente per le sopra indicate zonizzazioni (ndr: Rete ecologica) disposizioni di carattere prescrittivi circa le più opportune modalità di sistemazione e recupero delle stesse, una volta esaurita la potenzialità estrattiva, volte ad integrare e potenziare la funzione prettamente di tipo ecologico-ambientale attribuita a tali ambiti.*
- *Si rileva inoltre che l'area destinata a lavorazione di recupero degli inerti da costruzione ricade in aree appartenenti al territorio rurale e specificatamente normate ai sensi dell'art. 74 "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola" e art. 75 "Ambiti agricoli periurbani". A tal proposito, si ritiene che se da un lato l'attività è compatibile con tali individuazioni, dall'altro in ragione del contesto territoriale di riferimento, è necessario che le operazioni di ripristino al termine degli scavi e nello specifico il piano di sistemazione finale prevedano*

soluzioni progettuali che tengano conto della peculiarità dell'ambito nel quale tali aree si collocano, come previsto dalla normativa".

Nella medesima deliberazione viene inoltre disposto di escludere il Piano per le Attività Estrattive del Comune di Bertinoro dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152, come modificato dal D.Lgs 4/2008 (procedura di VAS), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *"relativamente alle schermature arboree dell'impianto di prima lavorazione si preveda un sesto d'impianto variabile.*
- *qualunque progetto di ripristino all'interno del Polo, dovrà essere sottoposto a parere preventivo delle autorità idrauliche competenti (STB).*
- *Al momento dell'attuazione siano presentati gli elaborati ai sensi del D.Lgs 117/2008, relativamente alla gestione dei rifiuti delle attività estrattive;*
- *precise prescrizioni e integrazioni saranno formulate al momento della attuazione della attività di cava e quanto ad essa connessa; in particolare si farà riferimento all'inquinamento acustico dell'atmosfera e delle acque ed alle specifiche autorizzazioni."*

B) PARERE CONGIUNTO AUSL-ARPA

Il P.A.E., unitamente agli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è stato trasmesso all'Azienda U.S.L. in data 20 agosto 2008 prot. com. 12646 del 19 agosto 2008, in ordine all'espressione del parere congiunto AUSL-ARPA richiesto ai sensi dell'art. 19 della LR 19/1982 come integrata dall'art. 41 della LR 31/2002. In tale occasione è stato anche richiesto il parere ambientale in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 4/2008.

E' stato trasmesso all'Amministrazione Comunale di Bertinoro il parere favorevole da parte di ARPA di Forlì-Cesena con nota prot. 17596 del 11 novembre 2008 con le seguenti condizioni:

"Al momento dell'attuazione siano presentati gli elaborati ai sensi del DLgs 117/08 relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive".

Il medesimo parere condizionato è stato successivamente trasmesso all'Amministrazione Comunale di Bertinoro anche da parte di AUSL di Forlì con nota prot. 18284 del 21 novembre 2008.

In seguito alle richieste di integrazioni formulate dalla Provincia, in data 18 dicembre 2008 prot. 20093 e prot. 20092 sono stati inviati ad ARPA ed AUSL gli elaborati integrativi al Rapporto preliminare ambientale per l'espressione del parere di competenza.

In data 23 febbraio 2009 ARPA con nota pervenuta al protocollo comunale n. 3127 del 25 febbraio 2009 esprime che il PAE non deve essere sottoposto a VAS e precisa che *"prescrizioni e integrazioni saranno formulate al momento della attuazione dell'attività di cava e quanto ad essa connessa; in particolare si farà riferimento all'inquinamento acustico, dell'atmosfera e delle acque e alle*

specifiche autorizzazioni". Il medesimo parere viene trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena da parte di AUSL e ARPA il 23 febbraio 2009.

2. IL PERCORSO DI FORMULAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI E LA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

La predisposizione delle Controdeduzioni alle Osservazioni dei privati ha seguito il seguente schema formativo in preparazione della Deliberazione di Approvazione in Consiglio Comunale:

- a) definizione dei contenuti delle osservazioni da parte del Settore Tecnico Comunale;
- b) istruttoria tecnica da parte del Progettista della Proposta di PAE e del Responsabile del Settore Urbanistica;
- c) verifica della proposta di Controdeduzione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) presentazione alla Commissione Consiliare riunitasi formalmente.

L'Ufficio Protocollo ha rimesso al Settore Urbanistica l'elenco delle osservazioni pervenute dai privati cittadini, pari a n. 1 osservazione fuori termine come risulta da quanto segue:

prot: n. 100

data: 7 gennaio 2009

ditta: Impresa Coromano srl e Romagna Cave srl a Socio Unico

oggetto: In funzione dell'art. 24 della NTA del PAE adottato, chiedono che nelle aree scavate possano essere sistemati rifiuti speciali inerti non pericolosi, terre e rocce di scavo. Chiedono inoltre che le aree così sistemate siano sopraelevate di 4-6 mt rispetto all'attuale piano di campagna, con pendenze dal lato Fiume Ronco, evitando contro pendenze come previsto dalla scheda tecnica del P.I.A.E. "Area estrattiva La penitenziera Polo n.1" del Comune di Bertinoro. A tal fine si rendono disponibili a redigere un accordo di programma tra pubblico e privato.

3. CONTRODEDUZIONE AI PARERI DEGLI ENTI E ALLE OSSERVAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE (PROT. GEN. N. 19261/2009)

- 1. Si aggiornino i quantitativi assegnati al Polo 1 applicando quanto disposto dall'art.23 comma 2 delle N.T.A. del P.I.A.E. Tale articolato prevede che, nel caso di zonizzazioni con attività in corso, dai quantitativi assegnati dal P.I.A.E. vengano detratti i volumi di materiali estratti dalla data di adozione del P.I.A.E al momento dell'adeguamento del Piano comunale.**

Osservazione accoglibile.

I volumi di materiali estratti dalla data di adozione del P.I.A.E al momento dell'adeguamento del Piano comunale interessano unicamente l'Ambito 1 e sono pari a 8.633 mc. Tale quantitativo è stato detratto dal totale come da tabella di pag. 9 della relazione geologico mineraria e da art. 31 delle NTA del PAE

adottato. Tale valore viene inserito in fase di approvazione anche nelle Modalità di attuazione della Relazione tecnica All.A

2. Si integri l'art.29 delle NTA del PAE sulla base di quanto previsto all'art.21 comma 2 delle N.T.A. del P.I.A.E.

Osservazione accoglibile.

Si propone di modificare l'art. 29 delle NTA del PAE aggiungendo la seguente integrazione:

"In osservazione a quanto disposto dall'art. 21 comma 2 delle NTA del P.I.A.E. della Provincia di Forlì-Cesena gli ambiti areali all'interno dei quali ricercare la quota di materiale ghiaioso-sabbioso soddisfabile da tali interventi dovranno essere al di fuori delle aree che la Carta delle zone incompatibili del P.I.A.E. assoggetta ad un vincolo assoluto rispetto le attività estrattive.

3. Si aggiornino le NTA con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE".

Osservazione accoglibile.

Si propone di inserire l'articolo 29bis nelle NTA come di seguito riportato:

" Piano di gestione dei rifiuti da attività estrattiva previsto dal D.lgs. 30 Maggio 2008 n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che modifica la direttiva 2004/35/CE".

La gestione dei rifiuti da attività estrattiva andrà regolata sulla base di quanto riportato nel dal D.lgs. 30 Maggio 2008 n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Dovrà essere redatta una idonea relazione tecnica sulla base dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008.

4. Sia ripermetrato l'Ambito 2 in quanto lo stesso non può sovrapporsi al demanio fluviale.

Osservazione accoglibile. Si propone di ripermetrare l'Ambito 2 negli elaborati di progetto.

5. Poiché gli ambiti estrattivi proposti non sono stati suddivisi in UMI, si intende che gli stessi siano costituiti da un'unica unità funzionale, pertanto l'autorizzazione convenzionata comunale dovrà riguardare l'intero ambito

Osservazione accoglibile. Si propone di inserire tale precisazione nelle schede riassuntive degli ambiti e all'art. 13 delle NTA.

6. La Relazione geologica mineraria sia predisposta e firmata da Geologo

Osservazione accoglibile.

7. Relativamente alla verifica della compatibilità del PAE di Bertinoro con la legislazione nazionale e regionale (con riferimento particolare alla L.R. 7/2004 e alla direttiva regionale approvata con D.G.R. n.1191 del 24/07/2007)relativa alla valutazione di incidenza delle aree SIC/ZPS, tenuto conto della vicinanza del Polo 1 "La Penitenziera", al SIC IT4080006 "Meandri del Fiume Ronco", viste le peculiarità del SIC

sopraccitato, legate principalmente ad habitat e specie di ambiente acquatico, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni:

- al fine di evitare trasporto solido nell'alveo fluviale interessato dalla presenza di specie di pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CE, occorre realizzare fossi di scolo per convogliare le acque, in appropriate strutture per la loro decantazione prima della immissione nel corpo idrico;
- per non produrre inquinamento delle acque superficiali durante le operazioni di scavo occorre adottare le precauzioni necessarie prevenendo anche i versamenti accidentali di sostanze inquinanti (macchinari di scavo e automezzi) e sottoponendo le acque reflue dei cantieri a processi di chiarificazione e di depurazione come disoleatura e decantazione;
- prevedere periodi specifici in cui concentrare le attività della cava, lontano dai periodi di nidificazione/riproduzione e passaggio delle specie ornitiche;

sia posta particolare attenzione alle modalità e tempistiche di rimboschimento previsto per la fascia perifluviale e per la fascia perimetrale dell'impianto di prima lavorazione, garantendo l'impiego esclusivo di specie arboree ed arbustive autoctone cercando di favorire il reimpianto di specie a rapido accrescimento

Osservazione accoglibile. Si propone di inserire le summenzionate prescrizioni all'art. 7 che viene ridenominato: aree da tutelare, rete ecologica e vicinanza al SIC IT4080006 "Meandri del Fiume Ronco"

8. Valutazioni del Servizio Pianificazione territoriale per la fase di sistemazione finale volta ad integrare e potenziare la funzione prettamente di tipo ecologico-ambientale attribuita agli "ambiti destinati alla riconnessione delle reti ecologiche e per gli interventi compensativi derivanti dai nuovi processi insediativi" di cui all'art. 55 delle Norme del P.T.C.P. che si riportano in sintesi:

- "appare necessario che il PAE preveda e dettagli specificamente per le sopra indicate zonizzazioni (ndr: Rete ecologica) disposizioni di carattere prescrittivi circa le più opportune modalità di sistemazione e recupero delle stesse, una volta esaurita la potenzialità estrattiva, volte ad integrare e potenziare la funzione prettamente di tipo ecologico-ambientale attribuita a tali ambiti
- Si rileva inoltre che l'area destinata a lavorazione di recupero degli inerti da costruzione ricade in aree appartenenti al territorio rurale e specificatamente normate ai sensi dell'art. 74 "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola" e art. 75 "Ambiti agricoli periurbani". A tal proposito, si ritiene che se da un lato l'attività è compatibile con tali individuazioni, dall'altro in ragione del contesto territoriale di riferimento, è necessario che le operazioni di ripristino al termine degli scavi e nello specifico il piano di sistemazione finale prevedano soluzioni progettuali che tengano conto della peculiarità dell'ambito nel quale tali aree si collocano, come previsto dalla normativa

Osservazione accoglibile. Si propone di inserire le summenzionate prescrizioni all'art. 7 che viene ridenominato: aree da tutelare, rete ecologica e vicinanza al SIC IT4080006 "Meandri del Fiume Ronco, come di seguito riportato:

- si preveda il mantenimento delle siepi individuate dalla Tav. 3B "carta forestale e dell'uso del suolo" nel P.S.C.; le stesse, in corrispondenza dell'ambito 6 dovranno essere collegate tra loro
- dovrà essere realizzata una fascia boscata di larghezza pari a 30 m. in prossimità del Fiume Ronco che interesserà gli ambiti n° 1-2-3-4. In corrispondenza dell'ambito 1 tale fascia dovrà perimetrare anche l'invaso presente
- dovrà essere previsto in convenzione che una volta esaurita la potenzialità estrattiva dovrà essere realizzata la rete ecologica mediante impianto di alberature ad alto fusto ed arbusti di tipo idrofilo e ripariale. In particolare l'area dovrà essere rimboschita con alberi al alto fusto almeno per il 60% della superficie destinata a Rete ecologica. Tale obbligo sarà garantito con fideiussione bancaria o assicurativa e il completo impianto dovrà essere realizzato entro 2 anni dall'esaumento dell'attività estrattiva e mantenuto per ulteriori 5 anni alle condizioni previste dall'art. 24, per verificare l'attecchimento dell'impianto vegetazionale proposto e autorizzato in sede di convenzione.

Si propone inoltre di integrare l'art. 12 come di seguito riportato:

Le operazioni di ripristino al termine degli scavi e nello specifico il piano di sistemazione finale devono prevedere soluzioni progettuali che tengano conto della peculiarità dell'ambito agricolo nel quale tali aree si collocano, come previsto dalla normativa.

9. Nella medesima deliberazione viene inoltre disposto di escludere il Piano per le Attività Estrattive del Comune di Bertinoro dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs 152, come modificato dal D.Lgs 4/2008 (procedura di VAS), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **"relativamente alle schermature arboree dell'impianto di prima lavorazione si preveda un sesto d'impianto variabile.**
- **qualunque progetto di ripristino all'interno del Polo, dovrà essere sottoposto a parere preventivo delle autorità idrauliche competenti (STB).**
- **Al momento dell'attuazione siano presentati gli elaborati ai sensi del D.Lgs 117/2008, relativamente alla gestione dei rifiuti delle attività estrattive;**
- **precise prescrizioni e integrazioni saranno formulate al momento della attuazione della attività di cava e quanto ad essa connessa; in particolare si farà riferimento all'inquinamento acustico dell'atmosfera e delle acque ed alle specifiche autorizzazioni."**

Osservazione accoglibile. Si propone di inserire le summenzionate prescrizioni all'art. 8, come di seguito riportato:

Qualunque progetto di ripristino all'interno del Polo, dovrà essere sottoposto a

parere preventivo delle autorità idrauliche competenti (STB).

Nell'autorizzazione deve essere prescritto che al momento dell'attuazione siano presentati gli elaborati ai sensi del D.Lgs 117/2008, relativamente alla gestione dei rifiuti delle attività estrattive, nonché dovrà essere richiesto il parere AUSL-ARPA in particolare in riferimento all'inquinamento acustico dell'atmosfera e delle acque ed alle specifiche autorizzazioni.

Si propone inoltre di integrare l'art. 12 come di seguito riportato:

Relativamente alle schermature arboree dell'impianto di prima lavorazione (all.C) deve essere previsto un sesto d'impianto variabile con essenze di tipo igrofilo ripariale di veloce accrescimento.

4. CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE TARDIVA DELL'IMPRESA COROMANO S.R.L., ROMAGNA CAVE S.R.L. SOCIO UNICO

In data 5 Gennaio 2009 le Imprese sopra elencate al punto 2 della presente Relazione hanno presentato un'osservazione tardiva chiedendo che nelle aree scavate possano essere, per la realizzazione del progetto di sistemazione finale, sistemati rifiuti speciali inerti non pericolosi, terre e rocce da scavo.

Chiedono inoltre che le aree così sistemate siano sopraelevate di 4-6 m. rispetto all'attuale piano campagna.

L'osservazione, salvo verifica della fattibilità rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti (PTCP, PSC, ecc), è parzialmente accoglibile. Si propone di integrare l'art. 24 come di seguito riportato:

L'eventuale sopraelevazione del piano campagna dovrà avvenire previa presentazione di un Progetto di ripristino ambientale dell'area che dovrà avere parere favorevole del Servizio Tecnico di Bacino, del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena per la ricostituzione della Rete ecologica, della COAP per gli aspetti paesaggistici e dovrà integrarsi in modo armonico rispetto alla morfologia circostante e dovranno essere garantite le condizioni di stabilità e le caratteristiche idrogeologiche della zona. Il progetto qualora ottenga preventivamente i pareri sopra citati mediante valutazione preventiva, dovrà essere attuato con specifica convenzione e garantito mediante polizza fidejussoria.

Il progetto dovrà inoltre prevedere tutta una serie di interventi compensatori volti ad integrare e potenziare la funzione ecologico-ambientale dell'area.

Per il terreno proveniente dall'esterno, che non dovrà configurarsi come rifiuto ai sensi della normativa vigente al momento della presentazione del Piano di ripristino e valorizzazione ambientale, dovranno essere verificate le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs 152/2006 come modificato dal D. Lgs n. 4 del 16 Gennaio 2008 che andrà rispettato in ogni sua parte, ovvero ai dettami di sopravvenute disposizioni normative; si dovrà inoltre verificarne la composizione e qualità e il terreno dovrà essere caratterizzato da valori di concentrazione delle sostanze inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5, al titolo Parte IV del D.Lgs. 152/2006.